

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 93 del 29/03/2007 - rif. PREC67/07

Deliberazione n. 93 del 29/03/2007 - rif. PREC67/07 d.lgs 163/06 Articoli 39 - Codici 39.1

Per l'espletamento dell'attività di messa in sicurezza permanente dei siti è necessario possedere l'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali, in quanto nella categoria "bonifica siti" rientrano anche le attività di messa in sicurezza del sito a prescindere dall'attività di gestione dei rifiuti. Con determinazione n. 7/2005 l'Autorità ha chiarito che l'attività relativa al trattamento dei rifiuti può comprendere sia esecuzione di lavori che prestazione di servizi. Nel caso di un appalto di lavori, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 34/2000 condizione necessaria e sufficiente ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro è il possesso dell'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali è da considerare requisito di esecuzione e non di partecipazione. Occorre pertanto prevedere una specifica clausola nel bando, in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della suddetta iscrizione.